SENATO ACCADEMICO	20 maggio 2011, 22 novembre 2011, 23 maggio
	2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	27 maggio 2011, 29 novembre 2011, 30 maggio
	2012
D.R.	D.R. 6/6/2011, n. 534, D.R. 12/12/2011, n. 1323,
	D.R. 19/06/2012,n. 866
ALBO:	n. 39/2011, n. 172/2011, n. 111/2012

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI CONTRATTI PER ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DI CUI ALL'ART. 23 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 E PER GLI INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente nonché del Regolamento didattico di Ateneo, il conferimento di incarichi aventi ad oggetto l'espletamento di attività didattica nell'ambito dei corsi di studio attivati presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 2 Programmazione

- 1. Le strutture didattiche, in sede di programmazione per l'anno accademico successivo, propongono le attività didattiche destinate ad essere espletate nell'ambito di ciascun corso di studio e individuano i docenti incaricati a svolgerle, definendo gli impegni didattici e organizzativi dei professori, dei ricercatori a tempo indeterminato e dei ricercatori a tempo determinato in ruolo presso l'Ateneo, nonché le mansioni di natura didattica eventualmente affidate al personale tecnico-amministrativo in possesso di adeguata qualificazione specifica in servizio presso l'Università degli Studi di Ferrara.
- 2. L'assegnazione dei compiti didattici è deliberata dalla struttura didattica che gestisce l'attività formativa senza che si renda a tal fine necessaria l'emanazione di appositi avvisi di vacanza.
- 3. Completata l'assegnazione dei compiti didattici a norma del precedente comma le strutture didattiche, sulla base delle risorse disponibili, propongono:
- l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario di altri Atenei previo espletamento di apposite procedure di valutazione comparativa dei candidati;
- l'attribuzione degli incarichi di insegnamento di cui alla Sezioni I del Titolo II;
- l'attivazione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui alla Sezione II del Titolo II;
- la proposta al Rettore per l'attribuzione degli incarichi di cui alla Sezione III del Titolo II;
- l'attivazione delle procedure selettive per l'attribuzione degli incarichi di supporto alla didattica di cui al Titolo III."
- 4. Le procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento e degli incarichi di supporto alla didattica debbono concludersi, di regola, entro il 31 luglio di ogni anno.

Art. 3

- 1. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere affidati dall'Ateneo, nel rispetto del codice etico, soltanto a soggetti che posseggano una qualificazione scientifica e/o professionale idonea in relazione alla natura e alla tipologia dell'incarico.
- 2. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio d'Amministrazione o con un Professore afferente alla struttura didattica che propone il conferimento dell'incarico.
- 3. Gli incarichi di cui al presente Titolo non sono incompatibili con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle dipendenze di un soggetto diverso dall'Università di Ferrara, purché non sussista un conflitto di interessi.

TITOLO II INCARICHI DI INSEGNAMENTO

SEZIONE I

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PER CONSENTIRE ALL'ATENEO DI AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTI DI ALTA QUALIFICAZIONE (ART. 23, COMMA 1, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Art. 4

Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione

- 1. L'Università può conferire incarichi di insegnamento di alta qualificazione ad esperti di alta qualificazione che siano in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, al fine di migliorare ed arricchire la propria offerta didattica.
- 2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo sulla base di un contratto a titolo oneroso o a titolo gratuito.
- 3. L'attribuzione dell'incarico di insegnamento è deliberata dalla struttura didattica sulla base di una proposta adeguatamente motivata, che deve: contenere l'indicazione del nominativo dell'esperto al quale si richiede di conferire l'incarico di insegnamento; fare riferimento al suo curriculum scientifico e/o professionale, che deve essere preventivamente reso pubblico nel sito web della struttura didattica; illustrare le ragioni che giustificano la scelta di avvalersi della sua collaborazione.
- 4. Gli incarichi di cui alla presente sezione possono altresì essere conferiti sulla base di convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'art. 8 del DPCM 593/1993.
- 5. Nel caso in cui l'incarico di insegnamento venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può esser inferiore al limite minimo stabilito annualmente dal Senato Accademico e non potrà essere inferiore a quello fissato con il decreto previsto dal comma 2, art. 23 della Legge 30 dicembre 2012, n. 240.
- 6. I curricula scientifici o professionali dei titolari di contratto di insegnamento di cui alla presente sezione devono essere sottoposti ad una verifica di congruità da parte del Nucleo di valutazione (art. 2, comma 1, lettera r) Legge 240/2010) prima di ogni rinnovo.

SEZIONE II

INCARICHI DI INSEGNAMENTO CONFERITI PER FAR FRONTE A SPECIFICHE ESIGENZE DIDATTICHE, ANCHE INTEGRATIVE (ART. 23, COMMA 2, LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240)

Art. 5

Incarichi di insegnamento conferiti allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche

- 1. Allo scopo di far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a soggetti che siano in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
- 2. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui al comma 1 può aver luogo soltanto sulla base di contratti a titolo oneroso.

Art. 6 - Procedure selettive

- 1. Il conferimento degli incarichi di insegnamento di cui all'art. 5 avviene sulla base di un contratto che viene stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica promosse dalle strutture didattiche interessate, nel rispetto del codice etico dell'Ateneo.
- 2. I bandi di selezione sono indetti dal responsabile della struttura didattica e sono resi pubblici mediante affissione all'Albo Ufficiale di Ateneo e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo.
 - 3. I bandi devono specificare:
- a) la modalità di presentazione delle domande;
- b) il termine di scadenza per la presentazione delle domande che non può essere inferiore a dieci giorni dalla data della pubblicazione del bando;
- c) per ogni insegnamento, il compenso lordo previsto, attestandone la relativa copertura finanziaria, anche su fondi esterni;
- d) il periodo di svolgimento delle lezioni e le ore di lezione;
- e) i requisiti scientifici, didattici e professionali richiesti ai candidati e i criteri in base ai quali verrà effettuata la valutazione comparativa del curriculum complessivo dei candidati, con riferimento al settore scientifico disciplinare inerente all'attività didattica da svolgere.
- f) le eventuali prove previste.
- 4. Alle domande i candidati dovranno allegare il curriculum dell'attività scientifica, didattica e professionale.

Art. 7 - Criteri e modalità di selezione

- 1. Il consiglio della struttura proponente procederà alla valutazione comparativa delle domande presentate; qualora lo ritenga opportuno, la stessa potrà individuare un'apposita commissione di cui faranno parte tre componenti scelti fra docenti di ruolo e ricercatori dell'Università degli Studi di Ferrara.
- 2. Al termine della valutazione comparativa, il consiglio della struttura o la commissione nominata, dovranno redigere una relazione sulla base dei criteri di valutazione preventivamente stabiliti nel bando, dalla quale emerga il nominativo del docente al quale affidare l'incarico di insegnamento. La relazione della commissione dovrà essere approvata dal consiglio della struttura.
 - 3 Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione:
- a) attività didattica già maturata in ambito accademico
- b) attività scientifica e di ricerca;
- c) titoli di studio (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione medica, master specifici, etc.)
- d) esperienza professionale dei candidati nell'ambito del settore scientifico disciplinare dell'insegnamento
- 4. Saranno considerati titoli preferenziali il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero.

5. Al fine di garantire adeguata pubblicità, l'esito della selezione sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Ufficiale e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo o mediante altra forma di pubblicità ritenuta idonea.

Art. 8 - Compenso e modalità di pagamento

- 1. Il compenso spettante ai titolari degli incarichi assegnati tramite le procedure selettive di cui all'art. 6 è determinato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
- 2. Nelle more dell'emanazione del Decreto di cui al comma precedente il Senato Accademico, in fase di programmazione dell'attività didattica, definisce i compensi per l'attribuzione di incarichi di insegnamento.

SEZIONE III

Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama (art. 23, comma 3, Legge 30 dicembre 2010, n. 240)

Art. 9

Incarichi di insegnamento conferiti a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama

- 1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può conferire incarichi di insegnamento a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
- 2. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso, che viene stipulato dal Rettore.
- 3. Il conferimento dell'incarico può aver luogo soltanto su motivata e documentata proposta del Rettore, che deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Senato Accademico.
- 4. La formulazione della proposta deve essere accompagnata da un'adeguata pubblicizzazione del curriculum del docente, studioso o professionista straniero individuato dal Rettore, che deve essere inserito nel sito web dell'Ateneo.
- 5. L'importo del compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione, anche sulla base di un confronto con i compensi attribuiti da altre Università europee per l'espletamento di incarichi di insegnamento di analoga natura.

SEZIONE IV NORME COMUNI

Art. 10

Copertura finanziaria

- 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le risorse destinate al finanziamento dei contratti di insegnamento a titolo oneroso, tenuto conto delle risorse stanziate a bilancio. Il Senato Accademico delibera in merito all'assegnazione alle strutture didattiche, e stabilisce nel rispetto del limite di cui al comma 2 il numero degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito che potranno essere conferiti nell'anno accademico successivo.
- 2. Il numero dei soggetti destinatari di incarichi di insegnamento conferiti con contratti a titolo gratuito stipulati a norma della Sezione I del presente Titolo non può essere superiore, per ogni anno accademico, al 5% dei professori e dei ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo di Ferrara.
- 3. Ai fini del computo del limite quantitativo di cui al comma 2, non vengono presi in considerazione i contratti a titolo gratuito stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici.

Art. 11 - Oggetto del contratto

- 1. Gli incarichi sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore o da un suo delegato. Tale rapporto non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli delle Università.
 - 2. I contratti devono contenere:
- a) l'indicazione dell'anno accademico di riferimento;
- b) la data di inizio e fine dell'incarico e il periodo di svolgimento delle lezioni;
- c) l'indicazione dell'insegnamento assegnato, il numero di ore, il numero di crediti formativi universitari;
- d) le ulteriori attività connesse all'insegnamento (partecipazione alle commissioni di verifica del profitto degli studenti per l'intero anno accademico di riferimento, partecipazione, inclusa la sessione straordinaria, alle commissioni di esame finale per il conseguimento del titolo di studio, assegnazione delle tesi di laurea, svolgimento di compiti di orientamento e assistenza agli studenti, etc:
- e) le modalità indicate per la verifica delle attività;
- f) l'importo del compenso, al lordo delle ritenute di Legge.

Art. 12 - Diritti e doveri dei titolari degli incarichi

- 1. I titolari di incarichi di insegnamento di cui al Titolo II sono tenuti:
- allo svolgimento delle lezioni per il corso conferito nel periodo indicato;
- al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, nonché agli ulteriori impegni per l'orientamento, il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica e l'accertamento dell'apprendimento;
- alla tenuta di un diario aggiornato delle lezioni, del loro tema e delle connesse attività svolte ed alla consegna dello stesso al responsabile della struttura didattica a conclusione dell'attività svolta;
- alla partecipazione alle commissioni per gli esami di profitto e alle commissioni per l'esame finale per il conseguimento del titolo di studio per l'intero anno accademico di riferimento inclusa la sessione straordinaria, secondo le disposizioni del regolamento didattico ed il calendario elaborato dalla struttura;
- a comunicare il calendario delle lezioni, dei giorni e delle ore in cui sarà a disposizione degli studenti, le date degli appelli degli esami (almeno sei per ogni anno accademico) al responsabile della struttura didattica prima dell'inizio dei corsi;
- ad attenersi a quanto previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo e di corso di studio;
- ad assolvere agli obblighi di trasparenza di cui al DM 22 settembre 2010 n. 17.
- 2. La partecipazione dei titolari degli incarichi alle riunioni degli organi accademici è disciplinata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. È comunque esclusa la loro partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento.

Art. 13 - Regime di incompatibilità e autorizzazioni

- 1. Gli incarichi di insegnamento di cui al Titolo II del presente Regolamento non possono essere conferiti a:
- coloro che siano iscritti al dottorato di ricerca;
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all' art.1, comma 2, del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nei casi di incarichi da conferire a titolo oneroso;
- chi fruisca di borse di studio di cui alla Legge 30 novembre 1989 n. 398 o di contratti di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs 17 agosto 1999 n. 368.
- 2. Ai dipendenti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Università potrà assegnare l'incarico previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.

3. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con la disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

Art. 14 - Decadenza e risoluzione del rapporto

- 1. I contratti di insegnamento saranno risolti automaticamente in caso di:
- ingiustificato mancato o ritardato inizio dell'attività; ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre giorni. Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovuti a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'articolo 13;
- 2. Il titolare di incarico di insegnamento che assuma servizio di ruolo presso questa Università successivamente alla stipula del contratto, può, previa proposta della struttura, portare a termine il corso al fine di assicurare la continuità dell'insegnamento. In tal caso il corrispettivo previsto per il corso a contratto sarà limitato al giorno precedente la presa di servizio.

Art. 15 - Trattamento previdenziale ed assistenziale

- 1. Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni e il D. Leg.vo 23 febbraio 2000, n. 38.
- 2. L'Università provvede direttamente alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi a favore ai docenti incaricati nell'ambito dell'espletamento della loro attività limitatamente al periodo della prestazione presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Art. 16 - Trattamento economico

- 1. La liquidazione dei compensi è effettuata previa attestazione da parte del responsabile della struttura didattica dell'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dai Regolamenti didattici di Ateneo e dalla normativa in vigore e previa consegna agli uffici competenti del registro delle lezioni firmato dal responsabile della struttura didattica.
- 2. La liquidazione del trattamento economico non può eccedere quella definita nel contratto. Nel caso in cui le ore di lezione svolte siano inferiori a quelle previste, il compenso verrà riparametrato in base alle ore effettivamente svolte. Nessun compenso ulteriore è dovuto in caso in cui si eccedano le ore di lezione previste dal relativo bando e riportate nel contratto.

Art. 17 – Durata

- 1. La durata dei contratti con i quali vengono conferiti gli incarichi di insegnamento è pari ad un anno accademico.
- 2. La durata del contratto può essere prorogata per un anno con un'apposita delibera di rinnovo che la struttura didattica può adottare, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.
- 3. Il conferimento dell'incarico di insegnamento non può essere rinnovato per più di quattro volte consecutive.

Art. 18 - Insegnamenti nei corsi di perfezionamento, di formazione e nei master

1. Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti e dal "Regolamento per l'istituzione e la disciplina dei master universitari, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di formazione", nei soli corsi di studio di perfezionamento, di formazione e nei master, gli insegnamenti, qualora l'incarico si configuri come attività seminariale o singola docenza meramente occasionale, che si esaurisce in una sola prestazione e per la quale la remunerazione equiparabile ad un rimborso spese sia di modica entità anche se sufficiente a remunerare la prestazione resa, potranno essere affidati senza alcuna procedura comparativa.

2. La natura occasionale della prestazione deve essere comunque dichiarata dal responsabile del corso stesso.

TITOLO III - INCARICHI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA

Art. 19 - Oggetto dell'incarico di supporto alla didattica

- 1. Le strutture didattiche possono proporre di affidare a soggetti con idonea qualificazione scientifica o professionale l'incarico di supporto alle attività di insegnamento a favore degli studenti durante lo svolgimento degli studi universitari.
- 2. Le attività che costituiscono oggetto dell'incarico hanno natura strumentale e sussidiaria rispetto alle attività didattiche cui sono tenuti i professori e i ricercatori dell'Università di Ferrara nonché gli affidatari degli incarichi di insegnamento di cui al Titolo II del presente Regolamento.

Art. 20 - Conferimento dell'incarico

- 1. Il conferimento dell'incarico avviene sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito, che viene stipulato previo espletamento di apposite procedure di selezione pubblica avviate, su proposta motivata, dalla struttura didattica interessata, previa verifica della copertura finanziaria.
- 2. Alle procedure di selezione pubblica di cui al comma 1 viene data adeguata pubblicità attraverso l'inserimento nell'Albo Ufficiale di Ateneo e mediante diffusione per via telematica sul sito web dell'Ateneo del relativo avviso di selezione.
 - 3. L'avviso di selezione deve contenere l'indicazione:
- a) dell'anno accademico di riferimento;
- b) dei compiti assegnati, con la precisazione dell'insegnamento a supporto del quale essi debbono essere espletati;
- c) del numero di ore richieste e del periodo di riferimento;
- d) dell'importo del compenso, al lordo delle ritenute di Legge;
- e) dei profili professionali e delle caratteristiche curriculari richieste.
- 4. La valutazione dei candidati viene condotta dalla struttura didattica che ha proposto il conferimento dell'incarico sulla base di un esame comparativo dei curricula dei candidati stessi nonché della loro comprovata e documentata esperienza scientifica o professionale.
- 5. I contratti sono stipulati dal responsabile della struttura didattica che gestisce l'attività formativa e devono contenere almeno le indicazioni di cui alle lett. a) d) del comma 3.
- 6. Si applicheranno in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21 - Regime di incompatibilità

- 1. Gli incarichi a titolo oneroso di cui al Titolo III del presente Regolamento non possono essere conferiti a:
- chi sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio presso una delle Amministrazioni di cui all' art.1, comma 2, del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29, con diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'Università di Ferrara nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio;
- personale tecnico-amministrativo in servizio presso l'Università degli studi di Ferrara.
- 2. Ai dipendenti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, l'Università potrà assegnare l'incarico previo rilascio da parte dell'amministrazione di appartenenza di apposito nulla osta ai sensi della normativa vigente.
- 3. I cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con la disposizioni in materia di permesso di soggiorno per lavoro.

- 1. Nel caso in cui l'incarico di supporto alla didattica venga conferito sulla base di un contratto a titolo oneroso, l'importo del compenso non può esser inferiore al limite minimo stabilito annualmente dal Senato Accademico.
- 2. Il corrispettivo per l'attività di supporto alla didattica sarà liquidato al termine del contratto, previo attestazione da parte del responsabile della struttura didattica dell'assolvimento di tutti i compiti previsti dal contratto.

Art. 23 - Durata

1. I contratti stipulati ai sensi del presente titolo hanno durata massima di un anno accademico. La durata può essere prorogata di un ulteriore anno accademico, per non più di due volte, con una delibera di rinnovo adottata dalla struttura didattica interessata, previo accertamento della copertura finanziaria e valutazione positiva dell'attività svolta.

Art. 24 – Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo statuto ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, gli incarichi sono conferiti con contratto di diritto privato stipulato dal Rettore o da un suo delegato.